



Città di Giugliano in Campania
Provincia di Napoli

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 7 del 30/07/2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU RELATIVE ALL'ANNO 2015. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 17,00, nella sala Consiliare, previo recapito di avvisi notificati ai sensi di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in 1^a convocazione con l'intervento dei signori:

	P	A		P	A
	X				
1	X	17	Migliaccio Raffaele	X	
2	X	18	Palma Nicola	X	
3	X	19	Palumbo Agostino	X	
4	X	20	Pirozzi Nicola	X	
5	X	21	Pozziello Laura	X	
6	X	22	Ragosta Rosario	X	
7	X	23	Rimoli Carla	X	
8	X	24	Risso Vincenzo	X	
9	X	25	Russo Anna	X	
10	X	26	Russo Antonietta	X	
11	X	27	Russo Giovanni	X	
12	X	28	Sabatino Filomena	X	
13	X	29	Sequino Alfonso	X	
14	X	30	Sequino Luigi	X	
15	X	31	Tartarone Cristofaro	X	
16	X	32	Tartarone Marianna	X	

PRESENTI: 33 ASSENTI: /

Presiede il Consigliere comunale Avv. Luigi Sequino nella qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Girolamo Martino.

Il testo della delibera è riportato in allegato in firma autografa riprodotto in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale dal Segretario Generale

IL SINDACO

Vista la seguente proposta di deliberazione elaborata del Dirigente del Settore Servizi Finanziari:

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della Legge 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della legge 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della Legge 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, richiamati dal citato articolo 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'art. 1, commi 707-728 della Legge 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1 commi 161-170, della Legge 296/2006 direttamente ed indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della Legge 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della Legge 147/2013;

VISTO altresì l'art 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della Legge 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esclusione dall'imposta:

- all'abitazione principale e relative pertinenze, purchè non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- per i terreni agricoli il moltiplicatore, per il calcolo della base imponibile è pari a 75;

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 nonché le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, in Legge 214/2011;

VISTO il decreto legge 28 marzo 2014, n.47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2014, n. 80, ha previsto all'art. 9-bis, che: *"dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato i iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"*;

RICHIAMATI inoltre, il comma 639 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'imposta Unica Comunale, il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO altresì, l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente, in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della Legge 147/2013;

VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione del tributo IMU approvato nella stessa seduta; **ESAMINATA** altresì, la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

VISTO il DM 28 novembre 2014, "Esenzione dall'IMU, prevista per i terreni agricoli, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504";

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 recante "Misure urgenti in materia di IMU" con il quale il territorio del Comune di Giugliano in Campania è stato classificato tra i Comuni NON MONTANI e pertanto con decorrenza 1° gennaio 2014 sono soggetti ad IMU;

DATO ATTO CHE:

- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Mef per ciascun anno d'imposta. In caso di mancata pubblicazione si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2015 è stato dapprima differito al 31 marzo 2015, poi con decreto del 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21.03.2015, è stato differito al 31 maggio 2015 e successivamente con decreto del 13/05/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20.05.2015, è stato ulteriormente differito al **30 luglio 2015**;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii. ha previsto: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi sul predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro i termini del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VERIFICATO che l'art. 8, comma 7 del D.Lgs. 14.03.2011, n.23, individua quale organo competente il Consiglio Comunale, all'approvazione delle aliquote IMU da adottare entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 1, comma 380, lett.f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota *standard* dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;

RICHIAMATA la delibera della Commissione Straordinaria n° 74 del 15/05/2014 con la quale venivano approvate le aliquote e la detrazione IMU per l'anno 2014;

RITENUTO opportuno, per l'anno 2015, confermare le aliquote e la detrazione IMU come determinate nell'esercizio precedente, nel seguente modo, rispettando il vincolo che la somma delle aliquote dell'IMU e della TASI per ciascun tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alla diverse tipologie di immobile:

- ✓ **Aliquota: 5 (cinque) per mille** per immobili adibiti ad abitazione principale, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7);

- ✓ **Aliquota: 10,6 per mille** per tutti gli altri immobili, intesi quelli non adibiti ad abitazione principale (seconde case), immobili appartenenti alle categorie catastali B,C,D, aree fabbricabili e terreni agricoli;
- ✓ **Detrazione per abitazione principale: euro 200**, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

PROPONE

1. **di confermare** per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazione per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) come segue:

- ✓ **Aliquota: 5 (cinque) per mille** per immobili adibiti ad abitazione principale, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7);
- ✓ **Aliquota: 10,6 per mille** per tutti gli altri immobili, intesi quelli non adibiti ad abitazione principale (seconde case), immobili appartenenti alle categorie catastali B,C,D, aree fabbricabili e terreni agricoli;
- ✓ **Detrazione per abitazione principale: euro 200**, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

2. **di dare atto** che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;
3. **di dare atto** che l'aliquota è stata determinata rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
4. **di disporre** che la presente deliberazione sarà inserita telematicamente nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione;
5. **di disporre** che il presente atto acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul predetto sito;
6. **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti l'applicazione dell'imposta IMU si rimanda al regolamento approvato nella stessa seduta;
7. **di disporre** che la presente deliberazione sia allegata al bilancio di previsione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172, comma 1, lett e) del D.Lgs. 267/2000;
8. **di rendere** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Dirigente del Settore
Servizi Finanziari
Dott. Gerardo D'Alterio

IL SINDACO

Vista la su estesa proposta del dirigente del Settore Servizi finanziari;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente responsabile del settore servizi finanziari in relazione alla suddetta proposta di deliberazione, resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000.

Il Dirigente del Settore
Dott. Gerardo D'Alterio

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare la su estesa proposta avente ad oggetto: "Determinazione dell'aliquota e detrazioni IMU relativa all'anno 2015 Provvedimenti"

Il Sindaco
Dott. Antonio Poziello

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del sindaco;

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali come riportati nel resoconto allegato;

Con voti favorevoli 21

contrari 11 (Palma, Riso, Sequino A., Basile, Aprovitola, Guarino L., Migliaccio, Guardascione, Pirozzi, Castaldo, Sabatino);

astenuti 1 (Russo Anna).

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di delibera del Sindaco avente ad oggetto: "Determinazione delle aliquote e detrazioni IMU relative all'anno 2015 . provvedimenti."
- 2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione.

Il Presidente del Consiglio
Avv. Luigi Sequino

Il Segretario Generale
Dott. Girolamo Martino